

REGOLAMENTO PER
L'ASALVAGUARDIA ED USO
DELLE AREE VERDI E DEI
PARCHI COMUNALI

PREMESSA–FUNZIONIESCOPODELREGOLAMENTO	3
TITOLOI-USOAREEA VERDEPUBBLICO	3
ART.1–AMBITODIAPPLICAZIONE.....	3
ART.2 –DISPOSIZIONIGENERALI	3
ART.3 –FRUIBILITA’	4
ART.4–ATTIVITA’CONSENTITEELIMITAZIONID’USO	4
ART.5 –NORMEDICOMPORAMENTOPERLATUTELADEIFREQUENTATORI.....	4
ART.6 –NORMEPER LATUTELA DELL’AMBIENTENATURALE,DELLEATREZZATUREEDEGLIARREDI.....	4
ART.7 –ATTIVITA’PARTICOLARI	5
ART.8 –CIRCOLAZIONEDEIVEICOLI	5
ART.9 –CIRCOLAZIONEDEGLIANIMALI	6
ART.10–AREEGIOCOPERBAMBINI	6
TITOLOII INIZIATIVEPERLAPARTECIPAZIONEDEICITTADINI	7
ART.11–ADOZIONEDI AREE VERDI	7
ART.12–OGGETTOEDISCIPLINA	7
ART.13 –AREEAMMESSE.....	7
ART.14– SOGGETTIAMMESSI	8
ART.15–INTERVENTIAMMESSI	8
ART.16–RICHIESTADIADOZIONE	8
ART.17–ONERIEDOBBLIGHIACARICODEISOGGETTIADOTTANTI	9
ART.18–SPONSORIZZAZIONEDELL’AREAADOTTATA	9
ART.19–CONCORSODELL’AMMINISTRAZIONECOMUNALE	10
ART.20RILASCIOEDURATADELL’AUTORIZZAZIONEDIADOZIONE	10
ART.21–RESPONSABILITA’	10
TITOLOIII VIGILANZAESANZIONI.....	11
ART.22–COMPITIDI VIGILANZA	11
ART.23–SANZIONIAMMINISTRATIVE	11
ART.24–ABROGAZIONI DINORME	11
ART.25–NORMEFINALI	12
ART.26–ENTRATA INVIGORE.....	12

PREMESSA–FUNZIONI E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene emanato in considerazione delle seguenti funzioni svolte dal patrimonio verde:

- ambientale: mitigare l'effetto dell'inquinamento atmosferico ed acustico;
- ricreativa: offerta di spazi per il gioco, il riposo, lo sport, l'aggregazione del volontariato;
- estetica: godimento del paesaggio;
- culturale: osservazione e conoscenza di specie animali, vegetali;
- decorativa: arredo e arricchimento dello spazio urbano;
- naturalistica: tutela dell'habitat delle specie vegetali e animali;

Scopo del Regolamento è di:

- a) salvaguardare e valorizzare gli spazi dedicati a verde pubblico e i suoi aspetti ornamentale, paesaggistico e naturalistico.
- b) disciplinare le attività permesse, gli interventi ammissibili, l'accessibilità, le sanzioni e i compiti di vigilanza riguardanti le aree a verde pubblico;
- c) incentivare la collaborazione dei cittadini per la gestione e la cura degli spazi verdi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

Quantosopra in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali, relativi regolamenti e statuti, strumenti urbanistici vigenti interessanti il territorio comunale.

TITOLI-USO AREE VERDE

ART.1–AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Aisensidel presente regolamento, per “verde pubblico” si intende:
 - a) parchi comunali (esistenti e/o quelli di futura realizzazione);
 - b) parchi storici;
 - c) alberate stradali;
 - d) aree di pertinenza di servizi pubblici (scuole, uffici comunali, impianti sportivi, ecc.);
 - e) parchi privati aperti in convenzione per uso pubblico;
 - f) aree naturalistiche.
2. L'Amministrazione Comunale tutela in modo particolare i parchi e i giardini storici pubblici e privati per i quali, in convenzione per uso pubblico, al fine di assicurare il mantenimento delle loro caratteristiche morfologiche e strutturali, è garantita la funzione culturale per tutti i cittadini.

ART.2–DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ognicittadino:
 - è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art. 1 e i manufatti di esse esistenti;
 - è tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.
 - è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

2. L'amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici, coordina e vigila su gli interventi di manutenzione ordinaria ad opera del soggetto a d o t t a n t e , sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini sulla conduzione, la cura e la sorveglianza delle aree estese.

ART.3-FRUIBILITA'

1. Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.
2. I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi sono aperte al pubblico secondo gli orari stabiliti (qualora stabiliti) dall'Amministrazione Comunale e indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi.
3. Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del Servizio e imposti dal Responsabile dello stesso.
4. Il verde pubblico gestito da enti, associazioni o cittadini in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti con l'Amministrazione Comunale nella relativa convenzione.
5. L'Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione o per motivi di sicurezza.
6. Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in alcune zone o nella totalità delle aree verdi per la particolarità della vegetazione o per l'insediamento e la nidificazione della fauna. In tale occasione apposite segnaletiche indicherà il motivo della chiusura.

ART.4-ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura che non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

ART.5-NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

1. Non sono consentite attività rumorose che, per loro intensità e durata, disturbino la quiete del luogo. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate o in caso di interventi di manutenzione da parte del gestore o di altri Enti autorizzati.
2. Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume, o in contrasto con disposizioni di legge.
3. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. Nelle aree verdi ove è consentito l'accesso ai cani e altri animali domestici, i proprietari sono tenuti ad asportare gli escrementi dei loro animali o di depositarli negli appositi contenitori come regolamentato dal successivo art. 9.

ART.6-

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE. DELLE ATREZZATURE E DEGLI ARREDI

1. E' vietato
 - raccogliere fiori, equisalsia e parti della vegetazione.
 - l'asportazione di terreno e vegetale.
 - salire ed arrampicarsi sugli alberi.
 - calpestare le aiuole fiorite.
 - calpestare tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco;
 - piantare palpicchetti o simili in prati e aree verdi;
 - abbandonare rifiuti.

Negli spazi in cui è consentito il calpestio possono circolare i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini non motorizzati e i veicoli giocattolo usati dai bimbi.

Esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti esemplari della vegetazione, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale degli organi competenti.

2. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione. E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.
E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.
Gli atti vandalici saranno perseguiti con la sanzione massima prevista dal presente regolamento, fatto salvo il risarcimento dei danni.
3. Nelle aree verdi è vietato abbandonare mozziconi di sigaretta o simili e tenere comportamenti che possono provocare pericolo di incendio.
E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danno o pericolo di danno all'ambiente, alle attrezzature ecc.

ART.7-ATTIVITA' PARTICOLARI

1. Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic, nel rispetto del presente regolamento.
2. Al di fuori delle aree appositamente attrezzate è vietata ogni forma di preparazione e di consumo di cibi e bevande che comporti l'accensione di fuochi. Sono sempre vietati l'uso di barbecue, l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno o pericolo di danno all'ambiente;
3. Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi, salvo specifica autorizzazione della Giunta Comunale. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente, ed è inoltre subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto di obbligo che lo impegna a tutto ripristino dell'area. Con i medesimi criteri sono autorizzate le manifestazioni all'interno delle aree gestite dai concessionari.

ART.8-CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati, anche se condotti a mano, nelle aree elencate all'art.1 comma 1. del presente Regolamento.
La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:
 - di sorveglianza e soccorso;
 - dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Polizia Locale, Protezione Civile edell'Amministrazione Comunale.
 - di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e controllo degli stessi;
 - di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate, per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle stesse (scarico e carico merci e attrezzature, accompagnamento persone disabili ecc.);
 Sono altresì consentiti, negli appositi percorsi, l'accesso e la circolazione dei mezzi utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili.
In casi particolari per motivate esigenze valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciate speciali permessi di transito ai conducenti di veicoli alle seguenti condizioni:
 - devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.
 - devono procedere a passo d'uomo;
 - rispondono degli eventuali danni a persone e cose

2. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente su sentieri consentiti/ossulle strade. È obbligatorio circolare a velocità moderata, mantenendo la destra, dando la precedenza ai pedoni qualora la circolazione non avvenga su percorsi riservati in via esclusiva a detti mezzi. In caso di affollamento o in presenza di circostanze che richiedono particolare prudenza (es. in presenza di bambini), è obbligatorio condurre il mezzo a mano o procedere a passo d'uomo.

ART.9 – CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

1. Nelle aree verdi e nei parchi comunali i cani e gli animali domestici devono essere condotti sempre con guinzaglio di adeguata lunghezza, secondo quanto prescritto dalle disposizioni ministeriali e legislative vigenti. La museruola, che dovrà essere sempre a disposizione del conduttore, va applicata nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali e legislative vigenti in ogni qual volta si evidenzino rischi per le altre persone o altri animali su richiesta degli organi di vigilanza. Inoltre è sempre necessario assicurarsi che l'animale abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con le persone e con gli altri animali presenti. Gli agenti di vigilanza, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento degli animali dall'area verde. Sono fatte salve le specifiche disposizioni dettate per le aree comunali di sgambamento dei cani definite con il relativo regolamento.
2. È fatto divieto di abbandonare escrementi di animali. I proprietari di animali sono tenuti ad adottare appositi strumenti al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero lordare i luoghi, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia; gli stessi vanno conferiti nei cestini e non abbandonati.
3. Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi sono accompagnati da cani guida.
4. In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietato l'accesso ai cani, ai cavalli e ad altri animali in genere.
5. In tutte le aree verdi è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. È vietato, in ogni caso, abbandonare cani ed altri animali nei parchi.
6. I proprietari degli animali sono responsabili di eventuali danni e molestie causati a persone, altri animali e cose.
7. Gli animali devono sempre essere tenuti sotto il controllo dei proprietari.

ART.10 – AREE GIOCO PER BAMBINI

1. Qualora l'area sia recintata, l'accesso è consentito solo ai bambini e ai loro accompagnatori.
2. Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini.
3. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

TITOLO II – INIZIATIVE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART. 11 – ADOZIONI DI AREE VERDI

1. L'Amministrazione Comunale, per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento, si avvale dei propri organi tecnici amministrativi.
2. L'Amministrazione Comunale, con l'adozione delle aree verdi, si propone di:
 - tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del tessuto urbano e come elemento di miglioramento della qualità della vita;
 - sensibilizzare i cittadini, i gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole e la tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione delle aree verdi urbane e più in generale, del patrimonio comunale;
 - diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - realizzare condizioni di cittadinanza attiva come occasione di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetica e paesaggistica e ambientale migliorando nell'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
 - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ART. 12 – OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente TITOLO è la concessione/adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
2. L'adozione delle aree verdi prevede l'affidamento ai soggetti individuati all'art. 16 di spazi ed aree verdi di proprietà comunale, nel rispetto della normativa vigente.
3. L'adozione è perfezionata attraverso apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione", con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 18.
4. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
5. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 13 – AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione, per aree a verde pubbliche si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde, aiuole e giardini:
 - aree verdi di pertinenza dei plessi scolastici;
 - fioriere;
 - altri spazi destinati a verde.

Art.14 Soggetti ammessi

1. Le aree glispaziindicatiali l'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:
 - a. privati cittadini singoli o pure costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condominii);
 - b. organizzazioni di volontariato;
 - c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
 - d. soggetti giuridici ed operatori commerciali;
2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

Art.15 Interventi Ammessi

Le tipologie di interventi sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalci periodici dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura delle aiuole e dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione e definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.
2. la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente. Il servizio competente al rilascio della autorizzazione è il Servizio Attività produttive e SUAP (controllo, vigilanza, apertura e chiusura)

Art.16 Richiesta di adozione

1. La richiesta di adozione deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune secondo lo schema "Richiesta di adozione". Allegato 1 al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.
2. La richiesta di adozione, corredata della necessaria documentazione come di seguito descritta, e la relazione istruttoria del Responsabile dell'Area, sono esaminate dalla Giunta Comunale che delibera l'assegnazione in adozione dell'area verde, dando nel contempo mandato al Settore competente per la stipula della convenzione.
3. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportato in Allegato 2 al presente Regolamento.
4. La richiesta di adozione deve essere corredata della necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
 - A. se gli interventi sull'area prevedono la manutenzione ordinaria, la sola richiesta di adozione deve essere corredata dalla documentazione fotografica relativa all'area oggetto di intervento;
 - B. se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione di cui al punto 2 dell'art.17 del presente Regolamento, la richiesta di adozione deve essere corredata da:
 - descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;
 - descrizione della riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante con il dettaglio degli interventi previsti, e la specificazione delle piante da mettere a dimora;
5. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

6. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità e armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; deve inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;
7. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali che pregiudichino il normale utilizzo dell'area.
8. In caso di più richieste circa la medesima area è stabilito che l'adozione che (art. 17, comma 1) vengono esaminate in base all'ordine cronologico di arrivo presso l'ufficio protocollo del Comune.
9. Le richieste di adozione delle aiuole per l'attività di riconversione sono valutate tenendo conto della migliore qualità della proposta presentata e delle sue caratteristiche circa la sua adattabilità al contesto urbano a cui è destinata.

Art.17 Oneri ed obblighi a carico dei soggetti adottanti

1. I soggetti adottanti prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 17; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, deve essere protocollata all'attenzione dell'Area competente, seguire un iter congruente con quanto disposto dall'art. 18 commi 2 e 3, ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.
3. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici sia strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
4. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
5. È a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
6. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimane permanentemente destinata a uso di funzioni pubbliche come previsto dal regolamento urbanistico vigente.
7. Il Comune, per mezzo del Settore competente e della Polizia Locale, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza si rimanda all'art. 22 comma 3.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati (a mezzo protocollo) all'Area LL.PP. e Manutenzione del Patrimonio onde consentire l'adozione degli opportuni e necessari interventi.
9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti e a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento.
10. Tutto quanto autorizzato, introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione dei cartelli pubblicitari e di altre strutture mobili autorizzate che, a fine convenzione, devono essere rimossi a cura del soggetto adottante.
11. Gli oneri connessi all'approvvigionamento idrico e alla fornitura di energia elettrica sono a carico del soggetto adottante, esclusivamente per le attrezzature che quest'ultimo installa nell'area.

Art.18 Sponsorizzazione dell'area adottata

1. Il soggetto adottante, qualora ne faccia richiesta, deve sottoporre a preventiva approvazione il progetto dei cartelli pubblicitari che intende installare nell'area, che dovranno comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- dimensione massima del cartello pubblicitario cm 100x 50;
- altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm. 80 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo;
- numero massimo di cartelli stabilito nella convenzione;

La realizzazione del cartello è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni del caso e sarà esente dall'applicazione del Canone unico patrimoniale di nuova istituzione, stante la valenza sociale delle iniziative di cui al presente articolo e del rafforzamento del principio di sussidiarietà orizzontale."

Art.19 Concorso dell'amministrazione comunale

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati e ad effettuare esclusivamente la manutenzione straordinaria.
2. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare qualsiasi titolo di prestazioni lavorative e del soggetto adottante.

Art.20 Rilascio e durata dell'autorizzazione di adozione

1. Per l'adozione delle aree verdi pubbliche, la durata della convenzione non può essere superiore a 4 anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa. La stessa può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata, previa parere del Responsabile del Settore competente e relativa relazione istruttoria sulle fasi precedenti, con deliberazione di Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ed il mancato rispetto delle conseguenti richieste dei Settori competenti (art.19, comma 8), comporta l'immediata decadenza della convenzione senza risarcimento alcuno.
4. Il soggetto adottante, con un anticipo di almeno 90 giorni, può recedere in ogni momento dalla Convenzione, presentando comunicazione all'Ufficio protocollo del Comune.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

Art.21 Responsabilità

1. La parte adottante assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione e/o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione dell'accordo di affidamento, sollevandone il Comune di Caivano.
2. La parte adottante deve osservare, in fase di realizzazione e manutenzione degli interventi ammessi, le vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. L'area verde resta permanentemente destinata a funzioni di uso pubblico.

Art.22 Compiti di vigilanza

1. La sorveglianza dell'area oggetto di adozione è a cura del soggetto adottante.
2. In riferimento alle aree chiuse, il soggetto adottante procederà all'apertura e alla chiusura dell'area stessa.
3. Allarepressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Locale, ed altri agenti autorizzati dalla normativa vigente.

ART.23 –SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, della Legge 24.11.1981 n. 689.
2. Per tutte le violazioni del presente Regolamento si applica:

VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Tutte le violazioni del presente regolamento	€50,00	€500,00*

*per gli atti vandalici, di cui all'art.6 comma 3, si applica la sanzione massima, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi#.

3. Alla sanzione amministrativa accessoria: in caso di alterazione dello stato dei luoghi si applica sempre la sanzione amministrativa di ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'autore della violazione.
fermorestando:
 - a) le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
 - b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il ripristino dello stato dei luoghi e l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
 - c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o da regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.
4. Come previsto dall'art. 16 comma 2 Legge 24/11/1981 n. 689, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta, nel rispetto del mini mo edittale;

ART.24 –ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente regolamento va coordinato con le norme contenute:
 - Nelle Direttive europee
 - Nella Legislazione statale e regionale in materia ambientale;
 - Nel Codice Civile e nel Codice Penale;
 - Nel Codice della strada.

Nello specifico ambito di applicazione di cui all'art. 1 le norme del presente Regolamento prevalgono o rispettano ad altre norme regolamentari o ordinanze sindacali in caso di incompatibilità.

ART.25–NORME FINALI

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale

ART.26–ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO1-RICHIESTA DI ADOZIONE

incarta semplice

Al Sig. Sindaco del Comune di
CAIVANO

RICHIESTA DI ADOZIONE DI AREE VERDI DEL COMUNE DI CAIVANO

Il sottoscritto/a _____

Nato/aa _____ Prov. _____ il _____

residente in _____ Prov. _____

Via _____ n. _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____

in qualità di _____ (referente).

RICHIESTE

l'adozione dell'area verde di proprietà comunale ubicata in

Viale/Via/Piazza _____

della estensione di mq _____ per il periodo dal _____ al _____
per interventi di:

- Manutenzione ordinaria
- Riconversione e manutenzione

Al fine,

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Caivano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. __ del _____;

SI IMPEGNA

- rispettare il Regolamento già citato;
- rispettare le norme contenute nella convenzione;
- rispettare le ulteriori prescrizioni previste dal Settore competente;
- non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell'affidamento dell'area.

Si allega la documentazione prevista dal seguente regolamento.

Caivano, _____

Firma

ALLEGATO 2
CONVENZIONE DI ADOZIONE

Comune di CAIVANO

CONVENZIONE DI ADOZIONE DI AREE VERDI DI PUBBLICHE DEL COMUNE DI CAIVANO

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ nella
sede Comunale

IL COMUNE DI CAIVANO

C.F. _____ nella persona di _____ in qualità di _____ in
esecuzione del Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Caivano, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. _____ edella deliberazione di Giunta Comunale
n. _____ del _____

CONCEDE IN ADOZIONE

l'area verde denominata _____
sitata nel Comune di Caivano, località _____ via _____
così descritta: _____

è composta dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto, per il seguente scopo:

- Manutenzione ordinaria
- Riconversione e manutenzione

ALL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/OPERATORE

(disegnato "soggetto adottante")

C.F. _____ P.I.V.A. _____ con sede in _____

Via _____ tel. _____ e-mail _____

legale rappresentante _____

nato/a _____ il _____, residente nel Comune di _____

Via _____ C.F./P.I.V.A. _____

Tel _____ e-mail _____ pec _____

secondo quanto sotto indicato:

Il soggetto adottante, in data

_____ ha presentato al Comune di Caivano la richiesta di adozione

zione della seguente area verde pubblica di proprietà comunale ubicata in

Viale/Via/Piazza _____ estensione di mq

_____ per il periodo dal _____ al _____

_____ nel rispetto delle condizioni stabilite

dal Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Caivano;

La richiesta, unitamente alla documentazione allegata, è stata trasmessa al Comune di Caivano con nota prot. n. _____ del _____.

In data _____, la Giunta Comunale ha espresso il proprio parere favorevole sull'adozione dell'area.

Con nota prot. n. _____ del _____ il Settore _____ ha verificato che l'area sopra descritta rientra nella proprietà comunale;

L'adozione ha la durata di anni _____ a decorrere dalla firma della presente convenzione di adozione.

L'affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Caivano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____.

Lo stato di consistenza e descrittivo dell'area verde in concessione di adozione è quello risultante dal rilievo dello stato di fatto approvato dal Servizio Manutenzione del Patrimonio.

Al termine dell'affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna dell'area liberamente e senza nulla pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa riguardante l'area.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere il ripristino dello stato dei luoghi.

La presente convenzione viene redatta in triplice copia: una per ciascuna delle parti contraenti.

Per il soggetto adottante
Il legale rappresentante

Per il Comune di Caivano
